PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di Bitcoin

Relazione illustrativa

Bitcoin funziona dal 3 gennaio 2009 senza emittente, senza garante e senza che nessun Parlamento l'abbia autorizzato. La presente proposta non intende regolarne il funzionamento, né creare per esso un regime di favore: si limita a trattarlo con regole che l'ordinamento italiano già conosce.

Fino al 2022 la prassi dell'Agenzia delle Entrate trattava le valute virtuali in modo analogo alle valute estere. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la categoria delle cripto-attività e la Legge di Bilancio 2025 ne ha abolito la franchigia e innalzato l'aliquota al 33% dal 2026. Il risultato è un paradosso: 4.999,99 euro in contanti si spendono senza dichiarare nulla, mentre anche un solo euro di plusvalenza su bitcoin va dichiarato e tassato.

La proposta distingue ciò che è diverso. Bitcoin è equiparato alle valute estere e, ai fini fiscali, alla valuta estera in contanti quando è detenuto direttamente dal suo titolare e alla valuta estera su conto corrente quando è affidato a un prestatore di servizi. Ogni altra cripto-attività resta soggetta alla disciplina vigente. Ogni soglia indicata è ancorata a una soglia già esistente nell'ordinamento: limite al contante, esenzione dal monitoraggio dei conti esteri, regime delle plusvalenze valutarie, lavoro autonomo occasionale, forniture elettriche domestiche.

La proposta chiarisce inoltre che custodire le proprie chiavi e gestire un nodo non sono attività finanziarie e che il mining domestico non è attività d'impresa, limita i dati che gli operatori possono conservare e regola la successione delle chiavi private.

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per «Bitcoin» il protocollo e l'unità di conto nativa della rete originata dal blocco genesi del 3 gennaio 2009, identificata dal simbolo BTC, priva di emittente e di garante, le cui regole di consenso non sono modificabili da alcun soggetto determinato.

2. Si intende per «detenzione diretta» la detenzione di Bitcoin le cui chiavi private sono nell'esclusiva disponibilità del titolare, senza affidamento a un prestatore di servizi in cripto-attività.

3. Ogni altra cripto-attività resta soggetta alla disciplina vigente. Le disposizioni della presente legge non sono suscettibili di applicazione analogica.

Art. 2 – Regime di Bitcoin

1. A Bitcoin si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le valute estere, senza che ciò ne comporti la qualificazione come moneta avente corso legale.

2. Ai fini fiscali, i Bitcoin in detenzione diretta sono equiparati alla valuta estera detenuta in contanti e i Bitcoin affidati a un prestatore di servizi in cripto-attività alla valuta estera depositata su conto corrente.

3. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Bitcoin affidati a un prestatore di servizi concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi, alle condizioni previste per le valute estere, ivi compresa la giacenza complessiva superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, e sono assoggettate all'aliquota del 26 per cento.

4. La cessione di Bitcoin in detenzione diretta non genera plusvalenza, qualunque ne sia l'importo.

5. Il trasferimento di Bitcoin da un prestatore di servizi a un portafoglio in detenzione diretta dello stesso titolare, effettuato entro sette giorni lavorativi dall'acquisto, non costituisce cessione. Oltre tale termine, il trasferimento costituisce cessione e la relativa plusvalenza concorre a formare il reddito alle condizioni del comma 3.

6. Non genera plusvalenza il pagamento di beni e servizi con Bitcoin affidati a un prestatore di servizi, quando il singolo pagamento è inferiore alla soglia prevista per l'uso del contante e non risulta artificiosamente frazionato.

7. Ai Bitcoin in detenzione diretta non si applicano gli obblighi di monitoraggio fiscale né le imposte sul valore delle cripto-attività. Ai Bitcoin affidati a un prestatore di servizi si applicano le disposizioni previste per i conti correnti in valuta estera; l'obbligo di monitoraggio fiscale sussiste solo per i prestatori esteri e qualora il valore massimo complessivo detenuto nel periodo d'imposta sia superiore a euro 15.000.

8. Le disposizioni del presente articolo cessano di applicarsi qualora a Bitcoin sia riconosciuto corso legale nell'ordinamento; in tal caso si applicano le norme in materia di moneta avente corso legale.

Art. 3 – Custodia

1. La detenzione diretta di Bitcoin e delle relative chiavi private non costituisce rapporto con un intermediario e non è soggetta ad alcun obbligo di affidamento a terzi.

2. Il software che consente la firma di transazioni o la validazione di blocchi non costituisce servizio finanziario, e chi lo utilizza per sé non è prestatore di servizi.

3. La custodia di una copia della frase mnemonica o di altro supporto di recupero presso terzi, quali familiari, notai o cassette di sicurezza, non fa venir meno la detenzione diretta del titolare e non rende il custode detentore dei relativi Bitcoin. Il solo possesso di tale supporto non costituisce prova della titolarità dei Bitcoin. Il titolare può dimostrare la detenzione mediante la firma crittografica di un messaggio con le relative chiavi e non può essere obbligato a rivelare la frase mnemonica né le chiavi private.

Art. 4 – Nodi

1. La validazione e la propagazione di transazioni e blocchi costituiscono uso di software; non comportano detenzione di fondi altrui, non costituiscono intermediazione né servizio di pagamento e non sono soggette ad autorizzazione né agli obblighi antiriciclaggio.

2. L'instradamento di pagamenti su reti di secondo livello non costituisce servizio di pagamento, in quanto il gestore non dispone unilateralmente dei fondi impegnati nei canali.

3. Le commissioni di instradamento percepite costituiscono redditi da attività occasionale fino a euro 5.000 annui; oltre tale soglia si applica la disciplina del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

4. La custodia per conto altrui di Bitcoin, anche su reti di secondo livello, o di chiavi che consentono da sole di disporne, è riservata ai prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114. Sono fatti salvi la custodia a titolo gratuito e in forma non organizzata per i componenti del proprio nucleo familiare o per i parenti entro il quarto grado, il deposito in busta sigillata presso un notaio e il servizio bancario delle cassette di sicurezza.

Art. 5 – Mining

1. La produzione di blocchi costituisce attività di calcolo, soggetta alla sola disciplina generale in materia di energia e, se svolta professionalmente, d'impresa.

2. I bitcoin ottenuti dall'attività d'impresa costituiscono prodotto della stessa, sono iscritti tra le rimanenze e concorrono al reddito d'impresa secondo le regole ordinarie.

3. Le soglie di cui all'articolo 2 non si applicano finché i bitcoin costituiscono beni-merce. La valorizzazione in bilancio avviene in euro al cambio di fine esercizio. Qualora l'utile sia trattenuto o distribuito ai soci in bitcoin, dal momento della destinazione questi seguono il regime dell'articolo 2.

4. Non costituisce esercizio d'impresa il mining svolto presso l'abitazione quando alimentato dalla fornitura di energia elettrica per uso domestico della stessa, da un impianto a fonti rinnovabili a servizio dell'unità abitativa, o da entrambi in qualunque proporzione, purché la potenza nominale complessiva dell'impianto non superi il triplo della potenza disponibile massima ammessa per le forniture domestiche che alimentano anche le pertinenze dell'abitazione. I bitcoin così ottenuti non concorrono a formare reddito d'impresa e seguono il regime dell'articolo 2.

Art. 6 – Minimizzazione dei dati

1. I prestatori di servizi in cripto-attività conservano i soli dati anagrafici e di residenza necessari agli obblighi di adeguata verifica.

2. Le immagini acquisite ai fini del riconoscimento, quali fotografie del volto e riprese video, sono cancellate entro sessanta giorni dal completamento della verifica. Le copie dei documenti d'identità sono conservate in forma cifrata, separatamente dagli altri dati, per il solo termine previsto dalla normativa antiriciclaggio.

3. I dati conservati sono custoditi in forma cifrata e sono resi accessibili esclusivamente su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria o delle autorità competenti.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7 – Successione

1. Le chiavi private e le frasi di recupero relative a Bitcoin in detenzione diretta possono formare oggetto di disposizione testamentaria in qualunque forma ammessa dall'ordinamento, senza obbligo di deposito presso terzi.

2. Il loro contenuto non è ostensibile prima dell'apertura della successione, anche quando affidato a un notaio in busta sigillata.

3. La mancata acquisizione delle chiavi da parte degli eredi non costituisce occultamento di attivo ereditario, e i bitcoin non accessibili non concorrono all'attivo imponibile.

Art. 8 – Abrogazioni

1. All'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Testo unico delle imposte sui redditi, Bitcoin è escluso dal novero delle cripto-attività.

2. L'aliquota del 33 per cento prevista per le cripto-attività non si applica a Bitcoin.

3. Restano ferme le disposizioni antiriciclaggio applicabili ai prestatori di servizi in cripto-attività; esse non si estendono agli utenti che operano in detenzione diretta.

Art. 9 – Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi delle soglie

Limite al contante 5.000 euro: art. 49 d.lgs. 231/2007, confermato per il 2026. Sono vietati i trasferimenti di 5.000 euro o più: il massimo consentito è quindi 4.999,99 euro per singolo pagamento.

Esenzione dal monitoraggio fino a 15.000 euro per depositi e conti esteri: art. 2 legge 186/2014 (Agenzia delle Entrate, quadro RW). Oggi questa soglia non si applica alle cripto-attività, che vanno dichiarate a prescindere dal valore.

Aliquota 33% dal 2026: art. 1, comma 24, legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). **Abolizione della franchigia di 2.000 euro** dal 2025: art. 1, comma 25, della stessa legge.

Valute estere e soglia di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui: art. 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, TUIR. La norma tassa solo le valute «rivenienti da depositi e conti correnti» e considera cessione anche il prelievo della valuta dal conto: da qui l'equiparazione della detenzione diretta ai contanti e la regola dei sette giorni sul trasferimento.

Soglia di 5.000 euro per il lavoro autonomo occasionale: oltre tale importo scatta l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Potenza disponibile di 15 kW: una fornitura domestica può alimentare con un unico contatore anche le pertinenze dell'abitazione, come garage, cantine e laboratori, solo se la potenza disponibile non supera 15 kW (ARERA, Testo integrato trasporto e glossario della bolletta). Il comma 4 dell'articolo 5 non fissa una cifra: il tetto dell'impianto per il mining domestico è il triplo di questa soglia, oggi 45 kW, e si adegua da solo se la soglia cambia.

Conservazione dei dati antiriciclaggio: dieci anni, artt. 31 e 32 d.lgs. 231/2007.

Testo provocatorio a scopo divulgativo. Non costituisce consulenza legale o fiscale.